



Prot. 1708/vf

Como, 13 novembre 2014

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 21/2014

**Sventato il pericolo di concorrenza sleale a danno delle professioni tecniche**

Sventato l'ennesimo attacco al lavoro intellettuale dell'area tecnica.

Il 16.10 u.s., infatti, la Commissione ambiente della Camera ha dichiarato inammissibile un emendamento al decreto Sblocca Italia che avrebbe preteso di estendere alla Società di ingegneria, ossia alle società di capitale l'accesso al mercato privato dei servizi professionali legali al mondo delle costruzioni. Per di più condonando l'attività illecitamente svolta nel passato e, intervenendo su contratti e Sentenze in corso, violando il dettato costituzionale.

L'emendamento in questione contiene un principio ancora più grave se si considera che questo tipo di società, nate nel 1994 con la legge Merloni (poi sostituita dal Codice degli appalti) e autorizzate a lavorare solo nel campo delle opere pubbliche, non sono soggette a controlli né a regole professionali, che invece da sempre caratterizzano il lavoro delle professioni di area tecnica.

Un principio dunque non solo contraddittorio nella sostanza, ma che oltretutto avrebbe rappresentato l'ennesima beffa per tutto il mondo delle professioni che lavora ogni giorno rispettando tutti quei principi, stabiliti per legge, dal codice deontologico alle sanzioni disciplinari stabilite da terzi.

Dunque è stato proposto un emendamento che, in violazione della legge di riforma Severino che stabilisce regole etiche e obblighi per tutte le professioni, avrebbe consentito a qualsiasi società di progettare e dirigere lavori al di fuori di ogni controllo etico e di competenze.

Per fortuna qualche illuminato parlamentare della commissione competente ha ritenuto opportuno proporre una immediata marcia indietro.

**Regolamento tirocinio**

Boll. Uff.

Min. Giust.

30.09.2014, n. 18

Il 30.09.2014 è stato pubblicato sul Bolltettino ufficiale del Ministero della Giustizia il Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, DPR 07.08.2012, n. 137.

A tal proposito si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti punti:

Il comma 2, dell'art. 23 recita: " *Il certificato (di compiuto tirocinio) perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Il certificato rilasciato prima dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del citato Decreto presidenziale*".

Con le nuove norme, quindi, ora definitivamente operative, è necessario sostenere gli esami di Stato entro cinque anni dal rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Qualora il certificato fosse stato rilasciato in epoca precedente al 14 agosto 2012 (corrispondente alla data di pubblicazione del DPR 137 del 7.08.2012), perde efficacia trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto e quindi può essere fatto valere fino al 13.08.2017.

[http://www.cnpi.org/wp-content/uploads/2013/01/Regolamento\\_Tirocinio.pdf](http://www.cnpi.org/wp-content/uploads/2013/01/Regolamento_Tirocinio.pdf)

DAL CNPI

---

**E' necessario allegare l'APE nelle aste immobiliari? Arrivano i chiarimenti dal Notariato**

Studio n. 263-2014/C

Nel caso di immobili venduti all'asta non è necessario l'attestato di prestazione energetica.

E' quanto si deduce dal nuovo studio n. 263-2014/C del Notariato avente ad oggetto "Vendita forzata e attestato di prestazione energetica".

Nello studio si affronta il problema della estensione alle vendite coattive della normativa sulla qualità energetica degli immobili.

Lo studio evidenzia che né nell'originaria formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 né nelle riformulazioni successive risulta la volontà del legislatore di estendere le regole sull'attestato energetico anche alle vendite forzate attuate a mezzo di decreto di trasferimento giudiziale.

La normativa di settore, infatti, fa riferimento a clausole con le dichiarazioni dell'acquirente e richiama espressamente il contratto. Nulla di tutto ciò si riscontra nelle vendite forzate.

Inoltre, sarebbe impraticabile applicare le sanzioni previste per la mancata dichiarazione e allegazione agli acquirenti all'asta, che non possono ritenersi in alcun modo responsabili del contenuto del decreto del giudice con cui viene effettuato il trasferimento.

In ogni caso, prosegue lo studio dei notai, anche se si ritenesse applicabile al trasferimento in ambito giudiziale coattivo la normativa in tema di dotazione e di allegazione di APE, le eventuali violazioni non potrebbero, comunque, mai determinare l'applicabilità delle sanzioni amministrative.

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/263-14-c.pdf>

---

**OK al certificato di agibilità anche se difforme al titolo edilizio**

Sentenza  
06.08.2014, n. 4309

Il certificato di agibilità deve essere rilasciato anche se l'immobile è stato realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo.

Il Consiglio di Stato lo ha stabilito, in merito al ricorso presentato dal Comune di Napoli contro la sentenza del TAR Campania circa il mancato rilascio del certificato di agibilità a causa di accertamenti sulla regolarità Dia.

Il Consiglio di Stato chiarisce che il titolo abilitativo e il certificato di agibilità non sono tra loro sovrapponibili, in quanto il primo serve a valutare il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche; mentre l'agibilità è volta al controllo delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico. Pertanto, i giudici del CdS respingono il ricorso presentato dall'Amministrazione che non può negare l'agibilità anche se il progetto dell'immobile è stato realizzato in maniera diversa rispetto al titolo abilitativo rilasciato.

<http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10866-urbanisticacertificato-di-agibilita-e-titolo-edilizio-non-ve-identita-di-disciplina.html>

---

**Fondi di incentivazione per l'efficienza energetica industriale**

Con l'approvazione del D.Lgs. 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE Efficienza Energetica, l'Italia ha decisamente orientato la propria politica alla promozione dell'efficienza energetica con sistemi incentivanti, programmi di finanziamento delle attività previste, ma anche con controlli puntuali.

In base alle nuove disposizioni, le imprese a forte consumo di energia sono obbligate, indipendentemente dalle loro dimensioni, ad eseguire le diagnosi e dare attuazione ai piani di miglioramento o, in alternativa, ad adottare un sistema di gestione conforme alla ISO 50001.

Per le Piccole e Medie Imprese sono previsti una serie di fondi d'incentivazione a carattere annuale gestiti dalle Regioni, che saranno attivati a partire dal mese di dicembre 2014, per lo svolgimento delle diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione o per interventi di efficienza energetica.

**"Spalma  
incentivi",  
nuove  
percentuali  
di  
rimodulazione  
a partire  
dal primo  
gennaio 2015**  
D.M. 17.10.2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce le modalità per la rimodulazione degli incentivi per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (in attuazione della Legge 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014).

Il provvedimento dispone che a decorrere dal primo gennaio 2015, gli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW siano rimodulati.

Al fine di agevolare il calcolo dell'incentivo rimodulato, il GSE ha pubblicato le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi in funzione del periodo residuo di diritto.

[http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Dm\\_17ottobre2014\\_incenti\\_fotovoltaico\\_superiore\\_200kw.pdf](http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Dm_17ottobre2014_incenti_fotovoltaico_superiore_200kw.pdf)

**Efficienza  
energetica,  
con le  
detrazioni  
fiscali  
interventi per  
22 miliardi**

In Italia tra il 2007 e il 2013 le politiche di detrazione fiscale per l'efficienza energetica hanno permesso alle famiglie italiane di effettuare 1,8 milioni di interventi sulle abitazioni, per un importo totale pari a 22 miliardi di euro.

A sottolinearlo è il capitolo curato dall'Enea all'interno del 2<sup>o</sup> Energy Efficiency Market Report dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), presentato il 15 ottobre.

Un rapporto che conferma attraverso i numeri la costante crescita del settore dell'efficienza energetica, paragonata a un vero e proprio boom: basti pensare che a livello mondiale soltanto nel 2012 tutto il settore ha mosso investimenti per 310 miliardi di dollari.

Dal rapporto emerge anche il ruolo cruciale dell'efficientamento energetico nella riduzione di domanda globale di energia, di cui si avvantaggiano i Paesi con una forte dipendenza energetica, oltre al potenziamento dei nuovi settori legati all'innovazione tecnologica.

Il rapporto comprende anche un'analisi del mercato dell'efficienza energetica Paese per Paese.

**Quando  
l'incentivo  
per la  
progettazione  
spetta ai  
dirigenti  
della PA?**

Le nuove regole in materia di incentivo ai progettisti della PA, introdotte dalla Legge 114/2014 di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 90/2014), non sono retroattive.

Questo quanto stabilito dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 183 del 19 settembre 2014.

Nel caso in esame, il Comune di Cesenatico chiede se è legittimo corrispondere incentivi per la progettazione di opere pubbliche al dirigente responsabile della struttura, per attività svolta nell'anno 2013.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere in merito al quesito posto: in base alla Legge 114/2014, i progettisti interni di una Pubblica Amministrazione possono percepire un incentivo fino al 50% dello stipendio annuo lordo, ad esclusione dei dipendenti con qualifica dirigenziale.

Dato che la Legge sulle semplificazioni è entrata in vigore il 19 agosto 2014, le nuove regole devono considerarsi operative a partire da quel momento.

Pertanto i dirigenti sono esclusi dal riconoscimento dell'incentivo solo a partire dal 19 agosto 2014.

Anac,  
nuovo  
bando-tipo  
per  
l'affidamento  
di lavori  
pubblici

Il 13 ottobre l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha pubblicato il bando-tipo del 2.09.2014, riferito all'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari:

- procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori
- contratti di importo superiore a euro 150.000 euro
- offerta al prezzo più basso

Il modello consiste in uno schema di disciplinare che ha l'obiettivo di semplificare la predisposizione della documentazione di gara e rendere uniforme il comportamento delle stazioni appaltanti, così da ridurre il rischio di contenzioso.

Le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l'affidamento di appalti di sola esecuzione secondo le indicazioni del modello relativamente alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini poi specificati.

Il disciplinare allegato al bando di gara contiene:

- le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta
- i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione
- ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori

Oltre allo **Schema di disciplinare di gara**, è presente la **Nota illustrativa** (contenente le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e sulle modalità di utilizzo del modello), la **Relazione AIR** (disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione AIR) e **2 schede in formato .xls** (relative all'esempio di lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori ed all'esempio dati da acquisire per l'analisi del prezzo).

Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall'apposito Regolamento dell'Autorità.

[http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDeIAutorita/BandiTipo/\\_BandoTipo\\_n2\\_2014](http://www.autoritacontrattipubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDeIAutorita/BandiTipo/_BandoTipo_n2_2014)

**Ingegneri  
iunior e timbro  
professionale,  
ecco i  
chiarimenti del  
CNI e del  
Tribunale di  
Avellino**

CNI Circ.  
10.10.2014, n. 434

Trib. Avellino  
Ordin.  
19.02.2014, n. 395

Agli ingegneri iscritti nella sezione B dell'Albo deve essere consegnato il timbro con la dicitura "Ingegnere Iunior".

Nello specifico, un iscritto si era rivolto al Tribunale di Avellino contestando il fatto che gli fosse stato consegnato dall'Ordine professionale un timbro indicante "Ingegnere Iunior" piuttosto che la dicitura standard "Ing." che gli avrebbe creato discriminazioni e arrecato danni sia economici che di immagine. Il Tribunale ha respinto la richiesta escludendo il fatto che dalla dicitura potesse derivare un danno economico dal momento che il timbro viene utilizzato in un momento successivo rispetto al conferimento dell'incarico.

Il CNI, riprendendo quanto espresso dal Tribunale di Avellino, ha ribadito che il D.P.R. 328/2001 ha istituito due diverse figure professionali: gli ingegneri e gli ingegneri iunior (in base al titolo di studio conseguito), cui è seguita la suddivisione dell'albo in due sezioni, la A e la B.

La norma ha anche previsto che gli iscritti alla sezione A possano utilizzare metodologie avanzate e innovative, mentre quelli iscritti nella sezione B debbano ricorrere a metodologie standardizzate.

Nel consegnare il timbro con la dicitura "Ingegnere Iunior" l'Ordine ha quindi semplicemente applicato il regolamento.

[http://www.ing.mo.it/upload/ingegneri/notizie/CircolareCNIIn.434del10ottobre2014\\_8635\\_7229.pdf](http://www.ing.mo.it/upload/ingegneri/notizie/CircolareCNIIn.434del10ottobre2014_8635_7229.pdf)

**Approvato  
dalla Camera  
il Decreto  
Sblocca Italia:  
le novità in  
materia di  
edilizia,  
ambiente,  
infrastrutture,  
energia**

L. 11.11.2014, n.  
164 di  
conversione del  
D.L. 133/2014  
G.U. 11.11.2014,  
n. 262

E' stato pubblicata la Legge di conversione del D.L. Sblocca Italia (D.L. 133/2014), recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.

Di seguito riportiamo le principali misure in materia di edilizia, di ambiente, di infrastrutture ed energia.

#### **Misure in materia di edilizia**

- introdotto uno **schema di regolamento edilizio-tipo** adottato da Governo, Regioni ed autonomie locali in Conferenza Unificata che andrà a sostituire gli oltre 8.000 Regolamenti comunali oggi vigenti, al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti
- confermata la possibilità di utilizzare la **Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)** per la realizzazione degli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anziché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Sono esclusi gli interventi di carattere strutturale e la multa per la mancata presentazione della CIL sale da 258 a 1.000 euro
- confermata la possibilità di richiedere il **permesso di costruire in deroga** anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, a condizione che una Delibera del Consiglio comunale attesti l'interesse pubblico dell'intervento
- confermata la nuova disciplina finalizzata a stabilire quali **mutamenti della destinazione d'uso** siano urbanisticamente rilevanti
- introdotte sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive
- soppresso l'emendamento che prevedeva l'Iva al 4% per chi usufruisce dei bonus per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica
- confermata la deduzione del 20% dal reddito a favore di chi acquista o ristruttura dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione, a condizione che l'immobile sia destinato alla locazione con un canone concordato per una durata minima di 8 anni

#### **Misure in materia di infrastrutture**

- obbligo di banda larga per gli edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione importante a partire dal primo luglio prossimo. È prevista, inoltre, la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50% dell'investimento, fino al 31 dicembre 2015, per la realizzazione di interventi infrastrutturali
- Nuovi finanziamenti al Fondo Sblocca Cantieri
- previsto il completamento delle opere incompiute, tra cui non ci saranno solo quelle segnalate dai sindaci la scorsa estate ma anche quelle segnalate dalle Regioni ed inserite nell'anagrafe del Ministero delle Infrastrutture

#### **Misure in materia di energia**

- la riduzione annua degli incentivi definita dallo spalma incentivi, per gli impianti fotovoltaici di grossa taglia (oltre i 200 KW) non si applica agli enti locali e alle scuole
- previste nuove modalità di accesso al Conto Termico: alla quota del Conto Termico riservata alla Pubblica Amministrazione potranno accedere anche i soggetti di edilizia popolare e le cooperative di abitanti

#### **Misure in materia ambientale**

- previste semplificazioni per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, in particolare dei materiali estratti dai piccoli cantieri finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

[http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf2010/Edilizia\\_e\\_Territorio/\\_Allegati/Fr ee/Norme/Sblocca\\_Italia\\_Gazzetta\\_conversione\\_coordinato.pdf](http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf2010/Edilizia_e_Territorio/_Allegati/Fr ee/Norme/Sblocca_Italia_Gazzetta_conversione_coordinato.pdf)

**Sicurezza antincendio, valutazione rischio, DVR, approccio ingegneristico ed esempi pratici. Tutto quello che c'è da sapere**

La combustione è una reazione chimica tra un combustibile e un comburente che reagiscono in presenza di un innesco o di una sorgente di energia, con forte sviluppo di calore; il combustibile può essere il legno, la carta, un gas, ecc.. La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del D.M. 10.03.1998, Alleg. I, costituisce parte integrante del DVR di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. Il D.M. 10.03.1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze.

Tale valutazione permette di classificare l'Azienda in base al rischio d'incendio e di verificare l'adeguatezza dei luoghi di lavoro alla normativa; da tale classificazione deriveranno, tra l'altro, gli specifici obblighi del Datore di Lavoro per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio del proprio personale.

L'Inail ha pubblicato la nuova edizione del manuale sulla sicurezza antincendio e sulla valutazione del rischio incendio che risulta certamente utile a tutti coloro che si occupano di antincendio e ai datori di lavoro che devono eseguire la valutazione del rischio antincendio da inserire nel DVR.

Il documento oltre agli aspetti teorici affronta una serie di casi studio trattandoli dal punto di vista operativo, che aiutano a comprendere le diverse tematiche e forniscono ai professionisti uno strumento di pratica utilità.

Questi gli argomenti trattati:

- il rischio incendio, la valutazione del rischio e la classificazione del livello del rischio d'incendio
- la valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico
- l'approccio alla sicurezza antincendio: approccio ordinario (prescrittivo), l'approccio ingegneristico, il comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione
- la FSE (Fire Safety Engineering), la classificazione dei livelli prestazionali, gli scenari d'incendio, i modelli di simulazione e casi studio
- le attività di prevenzione incendio svolte dai VV.F.
- la modulistica antincendio
- esempi di compilazione delle principali istanze di prevenzione incendi

[http://www.inail.it/internet\\_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm\\_154498.pdf](http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_154498.pdf)

**Corsi di aggiornamento coordinatori per la sicurezza, durata nomina RLS, orario per visite mediche. I chiarimenti del Ministero**

La scorsa settimana il Ministero ha pubblicato i nuovi interpelli per una corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli interpelli 16, 18 e 19 si soffermano sulle caratteristiche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sull'obbligo di aggiornamento professionale dei coordinatori della sicurezza e sulle visite mediche periodiche.

#### **RLS e visita medica**

I Vigili del Fuoco chiedono (interpello 16 e 18) al Ministero i seguenti chiarimenti:

- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): la nomina è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati?
- visita medica periodica e rinnovo di idoneità psicofisica all'impiego: la visita va fatta in orario di ufficio o meno? E, se effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, deve essere retribuita come ore di lavoro straordinario?

segue .....>>>

<<<....segue

Il Ministero chiarisce che:

- nel caso in cui il contratto sia scaduto, il RLS continua comunque a svolgere le proprie funzioni di rappresentanza al fine di evitare che i lavoratori rimangano senza rappresentante in materia di salute e sicurezza, almeno fino ad una nuova elezione o designazione di RLS.
- inoltre, viene chiarito che in caso di contrattazione, con specifico riferimento alle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in caso contrario, dai lavoratori interni all'azienda (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008)

l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 non indica espressamente se la visita medica debba avvenire durante l'attività lavorativa. Ciò premesso, la Commissione chiarisce che i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori stessi; laddove il controllo sanitario avvenga al di fuori delle ore lavorative, il lavoratore dovrà considerarsi in servizio a tutti gli effetti

#### **Aggiornamento coordinatori sicurezza (interpello 19)**

Relativamente alla questione aggiornamento professionale del coordinatore della sicurezza, la Federazione Sindacale Italiana evidenzia il fatto che diverse associazioni stanno proponendo corsi di aggiornamento della durata di 40 ore con obbligo di frequenza pari al 90% delle ore totali.

Pertanto viene chiesto alla Commissione interPELLI se sia corretto applicare tale percentuale che risulta, invece, certamente valida per i corsi di formazione (come previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008).

La Commissione ministeriale chiarisce che la misura del 90% è riferita solo ai corsi di formazione che hanno una durata di 120 ore; mentre per i corsi di aggiornamento la frequenza obbligatoria deve essere necessariamente pari al 100% delle ore minime previste (40 ore), pena il mancato esercizio dell'attività stessa di coordinatore della sicurezza.

Inoltre il Ministero del Lavoro ha fornito la propria risposta ai seguenti nuovi interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Interpello n. 17/2014: **Rappresentante dei lavoratori di gruppo**
- Interpello n. 20/2014: Elezione del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nelle imprese con **più di 15 lavoratori**
- Interpello n. 21/2014: I criteri di **qualificazione del docente formatore** in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Interpello n. 22/2014: Dotazione economica del **servizio di prevenzione e protezione**
- Interpello n. 23/2014: Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del **D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177**

[http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Pages/20140714\\_interpelli2014.aspx](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Pages/20140714_interpelli2014.aspx)

**Publicata  
norma sugli  
operatori  
degli  
impianti  
a gas**

Uni aggiunge una nuova norma al pacchetto già esistente sulla sicurezza domestica: è la Uni 11554 sugli operatori del "post contatore gas", cioè coloro che intervengono sugli impianti civili, domestici e simili ed extradomestici.

Si tratta di una figura professionale non regolamentata, della quale la norma elaborata dal Comitato italiano gas (Cig) definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza, ispirandosi ai principi enunciati dalla legge 4/2013, in materia di professioni sprovviste di ordine o albo.

Con l'introduzione di questa norma viene colmato un vuoto rispetto ai Paesi membri dell'Ue più avanzati negli impieghi dei gas combustibili: l'Italia era infatti l'unico tra essi a non disporre di uno strumento di qualificazione per gli operatori del settore gas.

segue .....>>>

&lt;&lt;&lt;...segue

I profili specialistici individuati dalla norma sono tre:

- il profilo A, la figura 'apicale', è il responsabile tecnico, che ha il compito di ideare l'impianto a gas (tubazioni e sistemi relativi all'evacuazione dei prodotti di combustione) oltre che sovrintendere alle operazioni di montaggio e pianificarne la manutenzione;

- il profilo B è l'installatore, al quale spetta il compito di gestire tutte le operazioni di realizzazione dell'impianto, mettere in funzione gli apparecchi (caldaie, piani di cottura...) e predisporre la documentazione relativa all'impianto;

- il profilo C è il manutentore, che garantisce la manutenzione ordinaria e, in caso di guasti, la riparazione, aggiornando eventualmente la documentazione.

La norma definisce due livelli per ognuno dei tre profili professionali, in funzione della portata termica degli apparecchi (maggiore o minore di 35 KW) e della pressione di alimentazione.

Gli impianti a gas di cui si occupa la norma sono quelli di tipo civile, alimentati da reti di distribuzione, ovvero impianti per la climatizzazione degli edifici, produzione di acqua calda sanitaria (anche centralizzata), cottura, installati in abitazioni, condomini, luoghi di ospitalità professionale e comunità.

Sono esclusi invece dagli ambiti di applicazione della Uni 11554 gli impianti a gas destinati alla produzione industriale e artigianale e agli impianti che alimentano apparecchiature con portata termica nominale superiore a 1.000 kW.

**Comunicazione  
alla  
Motorizzazione  
dei veicoli  
utilizzati da  
terzi**

Dal 3.11.2014 nasce l'obbligo agli "utilizzatori abituali" di veicoli intestati a terzi (cosiddetti "aventi causa") di comunicare alla Motorizzazione la variazione della disponibilità del mezzo.

Per "utilizzatori abituali" si intendono i dipendenti, i collaboratori e/o i soci che dispongono di un veicolo intestato ad altri soggetti (es. società, ditte individuali, ecc.), per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi (a nulla rilevando che detto periodo si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di più anni solari successivi).

È comunque possibile, previo rilascio di delega redatta su appositi modelli da parte dell'avente causa, che l'obbligo in esame sia adempiuto dall'intestatario del veicolo.

Con riguardo alla nozione di "avente causa" va fatto riferimento unicamente al comodatario, all'utilizzatore (in caso di contratto "rent to buy"), all'affidatario (in caso di custodia giudiziale), al locatario/sublocatario (in caso di locazione senza conducente), all'erede.

**In tutti gli altri casi**, anche qualora il proprietario dell'autoveicolo non corrisponda all'utilizzatore, **la comunicazione oggetto della presente circolare non deve essere effettuata.**

Ciò che occorre sottolineare è che l'annotazione della intestazione temporanea sul libretto di circolazione, presuppone l'**uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

